

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-265 del 21/01/2022
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA RIO DELLE MURATTE AD USO CORTILIVO IN LOCALITA' BORZANO IN COMUNE DI ALBINEA (RE). DITTA: GUGLIELMI ARTURO E PELLIZZARI DANIELA. PRATICA: RE15T0044.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-251 del 20/01/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 22/12/2015 registrata al PG/2015/884091 di pari data con cui il Sig. Guglielmi Arturo, c.f. GGLRTR49R06C141Q e la Sig.ra Pellizzari Daniela, c.f. PLLDNL54L45H620V entrambe residenti in via Marmioli n. 28 nel Comune di Albinea (RE), hanno richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 88 del corso

d'acqua Rio delle Muratte nel Comune di Albinea (RE), ad uso cortilivo, individuata al foglio 29 antistante le particelle 123 e 133 del Comune di Albinea (RE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 31 del 19/04/2016 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo (Rapporto di Sopralluogo e Parere Idraulico 29/01/2016);
- Comune di Albinea (RE) (Atto unilaterale per la regimazione delle acque del Rio delle Muratte del 12/12/2015);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie, quanto dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area e per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 02/12/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Guglielmi Arturo c.f. GGLRTR49R06C141Q e alla Sig. ra Pellizzari

Daniela, c.f. PLLDNL54L45H620V la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio delle Muratte, di mq 88,00 sita in via Marmioli n. 28 nel Comune di Albinea (RE), catastalmente identificata al fg. n.29 antistante le particelle 123 e 133 , per uso cortilivo, codice pratica RE15T0044;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/01/2022 (PG/2022/0006035 del 17/01/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 132,24 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Guglielmi Arturo c.f. GGLRTR49R06C141Q e alla Sig. ra Pellizzari Daniela, c.f. PLLDNL54L45H620V (cod. pratica RE15T0044).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio delle Muratte, individuata al fg 29 antistante le particelle 123 e 133 del Comune di Albinea (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 88, è destinata ad uso cortilivo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 132,24 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale

al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI SOPRALLUOGO E

PARERE IDRAULICO DEL 29/01/2016 DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO –

SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO ;

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel rapporto di sopralluogo e parere idraulico del 29/01/2016 della direzione generale ambiente e difesa del suolo – servizio tecnico dei bacini degli affluenti del po :

Rapporto di sopralluogo

- *“L'area oggetto si trova ad ovest dell'abitato di Borzano. Scopo della richiesta è quello di utilizzare l'area demaniale per uso cortile/giardino.*
- *L'area demaniale del rio delle Muratte è stata tombinata molti anni fa da terzi (probabilmente da chi ha realizzato l'urbanizzazione dell'area”.*

- *Trattasi di area ad uso giardino / cortile recintato per mq 88,00.*

Parere Idraulico

Verifica idraulica: l'area rappresenta una pertinenza idraulica del corso d'acqua denominato rio delle Muratte ad uso giardino/area cortiliva, con recinzione.

Considerato che dal punto di vista idraulico, con atto unilaterale d'obbligo consegnato in originale al Comune di Albinea in data 18/12/2015 n. 15354, viene accettato tra l'altro dai richiedenti, la possibilità che i terreni di proprietà fungano da cassa di laminazione delle acque del Rio Muratte che dovessero esondare in corrispondenza dell'imbocco di monte della tubazione esistente. Acque esondate che defluiscono comunque in modo naturale ritornando nel Rio Muratte alla fine della tubazione suddetta.

L'intervento richiesto come sopra descritto risulta compatibile sotto il profilo idraulico, in relazione a quanto sopra esposto si formula la proposta di parere favorevole con la seguente prescrizione : la concessione è vincolata al pieno rispetto di quanto contenuto nell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal concessionario e depositato presso il Comune di Albinea il 18/12/2015 n. 15354.

Si riportano integralmente il contenuto del Atto Unilaterale d'obbligo per la regimazione delle acque del Rio delle Muratte sottoscritto dai concessionari e depositato presso il Comune di Albinea il 18/12/2015 n. 15354.:

I sottoscritti: Guglielmi Arturo nato a Castellarano il 06/10/1949 C.F. GGLRTR49R06C141Q, residente in Albinea (RE) in Via Marmioli n. 28, in qualità di proprietario per ½ dei terreni posti nel comune di Albinea (RE) censiti al N.C.T. foglio 29 mappali 134-133-123-216-253;

Pellizzari Daniela nata a Rovigo il 05/07/1954 C.F. PLLDLL54L45H620V, residente in Albinea (RE) in Via Marmioli n. 28, in qualità di proprietario per ½ dei terreni posti nel comune di Albinea (RE) censiti al N.C.T. foglio 29 mappali 134-133-123-216-253;

PREMESSO CHE:

- *al momento dell'acquisto dei terreni censiti al foglio 29 mappali 133-123-216-253 era già presente una tubazione di scolo delle acque piovane, collocata nel sedime dell'area demaniale denominata Rio delle Muratte;*
- *nella suddetta tubazione sono recapitati anche i reflui dello scolmatore fognario di Via Marmioli;*
- *la dimensione della tubazione è insufficiente a regimare e smaltire le acque piovane in caso di eventi atmosferici eccezionali e di conseguenza i terreni di proprietà sopracitati hanno subito e potranno subire allagamenti provocati dalle acque di esubero del Rio delle Muratte ;*
- *l'area cortiliva di proprietà definita dai mappali 133-123-216-253 e l'area demaniale superficiale del Rio delle Muratte è stata nel tempo modificata e utilizzata ad uso prato;*

PRESO ATTO CHE

- *IREN spa ha redatto per conto del Comune di Albinea un progetto denominato "Razionalizzazione sistema fognario in località Borzano" che prevede a monte dei propri terreni un nuovo scarico di acque bianche nel rio delle Muratte con l'eventualità che questi può determinare un aumento delle portate del rio e di conseguenza allagare maggiormente i terreni di proprietà sopracitati;*

TUTTO CIO' PREMESSO DICHIARANO ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

1. *che sono a conoscenza della realizzazione del progetto denominato "Razionalizzazione sistema fognario località Borzano" redatto da IREN per conto del Comune di Albinea che utilizzerà come recapito finale il Rio delle Muratte;*
2. *Di essere consapevoli, accettandone le conseguenze, della possibilità che sui terreni di proprietà, posti nel Comune di Albinea censiti al N.C.T. foglio 29 mappali 134-133-123-216-253, in ragione di qualunque evento atmosferico e/o che sia per qualunque ragione determinato da un non corretto deflusso delle acque all'interno del tronco tombinato del Rio delle Muratte;*
3. *Di rinunciare alla richiesta di eventuali indennizzi e risarcimenti per danni dovuti nel caso*

di allagamento dei terreni di proprietà posti nel Comune di Albinea censiti al N.C.T. foglio 29 mappali 134-13-123-216-253 , in ragione di qualunque evento atmosferico o che per qualunque ragione sia determinato da un non corretto deflusso delle acque all'interno del tronco tombato del Rio delle Muratte.

4. *Di impegnarsi a propria cura e spese, alla manutenzione del tratto tombato del Rio delle Muratte interposto fra i terreni di proprietà censiti al N.C.T. foglio 29 mappali 133-123-216;*

5. *Di impegnarsi a propria cura e spese, a realizzare ed eseguire la manutenzione di un piccolo fosso per lo scolo delle acque in esubero del rio delle Muratte sui terreni di proprietà demaniali, al fine di convogliare in un unico percorso superficiale verso valle;*

6. *Di impegnarsi a richiedere entro 30 giorni dalla firma della presente al Demanio Pubblico – Servizio Tecnico di Bacino affluenti del Po, e inderogabilmente ad acquisire, le necessarie concessioni per uso prato del tratto di area demaniale denominata rio delle Muratte, posta fra i terreni di proprietà censiti al N.C.T. foglio 29 mappali 133-123-216;*

7. *A trasferire suddetto atto agli aventi causa.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.